

REGOLAMENTO (CEE) N. 3482/88 DEL CONSIGLIO

del 7 novembre 1988

recante sospensione parziale dei dazi doganali per le preparazioni e conserve di sardine, applicabili dalla Comunità a dieci alle importazioni provenienti dalla Spagna e dal Portogallo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare gli articoli 33 e 192,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la creazione di condizioni omogenee per la programmazione degli investimenti industriali, ai fini dell'integrazione dell'industria delle sardine in una prospettiva di sviluppo globale, coerente con il traguardo del 1993, può essere favorita mediante una accelerazione del ritmo di disarmo tariffario; che tale accelerazione non deve dare luogo a discriminazioni tra gli Stati membri;

considerando che una sospensione parziale dei dazi doganali applicabili alle conserve di sardine originarie della Spagna e del Portogallo favorisce il processo di integrazione del mercato comunitario di tale prodotto;

considerando che è opportuno prevenire eventuali perturbazioni che potrebbero verificarsi ulteriormente nel corso dell'evoluzione degli scambi di tale prodotto tra gli Stati membri; che a questo fine è necessario predisporre misure adeguate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi doganali all'importazione nella Comunità a dieci, applicabili alle preparazioni e conserve di sardine dei

codici NC 1604 13 10 e ex 1604 20 50, importate dalla Spagna e dal Portogallo, sono sospesi in ragione di 5 punti rispetto all'importo dei dazi risultante dall'applicazione dell'articolo 173, paragrafo 2 e dell'articolo 360, paragrafo 2 dell'atto di adesione.

Articolo 2

In caso di perturbazione o di minaccia di perturbazione del mercato comunitario delle conserve di sardine, valutata in riferimento alla struttura degli scambi di tale prodotto tra gli Stati membri e dovuta alla sospensione accelerata dei dazi doganali, la Commissione decide, secondo la procedura prevista all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3759/87⁽²⁾, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, l'applicazione delle misure di sorveglianza o il ripristino parziale o totale dei dazi sospesi, fino alla cessazione della perturbazione o della minaccia di perturbazione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Eso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 7 novembre 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. ROUMELIOTIS

⁽¹⁾ GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 359 del 21. 12. 1987, pag. 1.